



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2;
- VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n. 127;
- VISTA la Legge Regionale 15.05.1991, n.24;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357/97 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. del 30/03/2007 "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.*" ed in base agli indirizzi dell'allegato 2 del sopraindicato decreto e dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., ;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area I/S. G. del 04.11.2015 con il quale il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il nuovo "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio", approvato con Decreto Presidenziale del 3 febbraio 2016 e pubblicato sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 2016;
- VISTA la nota protocollo n. 2899 del 09.05.2016 con cui l'Assessore al territorio e all'Ambiente impartisce disposizioni in ordine alla proposta alle procedure ambientali relative alle attività estrattive;
- VISTA l'istanza assunta al prot. n. 50023 del 07.09.2012 di questo Assessorato, con la quale la Ditta Cave Cofano srl, con sede legale in Custonaci (TP), c.da Cofano snc., ha chiesto l'avvio della procedura di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il rinnovo del piano di coltivazione della cava di calcare - marmo, sita in c.da "Cofano" nel territorio del comune di Custonaci (TP), già precedentemente autorizzato dal Distretto Minerario di Palermo con provvedimento n. 05/98 e successivamente prorogata con autorizzazione n. 05/13 – 169 P1 TP del 21.03.2013;
- VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegata alla suddetta istanza.
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza è stata pubblicata nel sito web di questo Dipartimento (Portale SIVVI) e che nei successivi 45 gg. non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
- VISTO il Rapporto istruttorio – Parere ambientale, prot. n. 71602 del 02.11.2016;
- CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede il rinnovo della precedente autorizzazione per il completamento del piano di coltivazione della cava già autorizzato;
- CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nel nuovo "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio", l'area in oggetto risulta:
- tra le aree di I livello TP 02.I;

- non ubicata all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- su di essa non sussistono vincoli paesaggistico ambientali e culturali, e nella stessa non ci sono rilevanze di interesse archeologico, architettonico e storico-culturale che potrebbero essere compromesse dall'attività di cava;
- l'area di cava non è interessata dalla presenza di vincoli boschivi;
- non interessata da specie faunistiche e botaniche protette e/o di rilevante interesse;
- non ricadente all'interno di aree sensibili, così come peraltro riportato nel SIA allegato.

L'unico vincolo di rilevante interesse presente nell'area di cava in questione è il vincolo idrogeologico.

CONSIDERATO che la cava in oggetto risulta essere non attiva;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di condividere il sopra citato Rapporto istruttorio-Parere ambientale prot. n. 71602 del 02.11.2016, con il quale il Servizio competente esprime il parere che il progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.A.;

Ai termini della vigente normativa

#### DECRETA

Art.1) Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dispone l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo del piano di coltivazione della cava di calcare - marmo sita in c.da "Cofano" nel territorio del comune di Custonaci (TP), presentato dalla Ditta Cave Cofano srl con sede legale in C.da Cofano snc., nel comune di Custonaci (TP), con l'osservanza delle seguenti prescrizioni, che ai sensi di quanto disposto dal nuovo Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, si ritiene opportuno vengano rispettate:

1. l'accessibilità alla cava sarà garantita dalla rete stradale esistente e tutte le strade interne saranno di larghezza e pendenza idonea per un sicuro transito dei mezzi di lavoro;
2. l'area interessata dalla coltivazione dovrà essere adeguatamente recintata, in particolare ai confini con strade o luoghi frequentati;
3. le misure e le cautele adottate dalla Ditta per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle attività di cava, dovranno essere riportate nel Documento di Sicurezza e Salute previsto dal D.Lgs. 626/1996 e successivi aggiornamenti. Per il controllo delle polveri, in tutte le fasi di lavorazione, sono da considerare i metodi che consentono di trattenere le polveri al suolo, impedendone il sollevamento, come la bagnatura con autobotti di piste e piazzali interni all'area di cava;
4. il suolo insistente sull'area di coltivazione che sarà asportato, e gli scarti ottenuti durante i lavori estrattivi, dovranno essere accumulati nell'area di cava ed adeguatamente preservati dall'azione degli agenti atmosferici;
5. al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di erosione, di dissesto o di trasporto in sospensione, ove occorrono, dovranno essere garantiti l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque. Sarà cura della Ditta realizzare una apposita rete di canalette di drenaggio, poste ai piedi delle scarpate e collegate con una zona di fondo cava, destinata ad accumulo temporaneo;
6. il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, etc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
7. ogni dodici mesi, a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato ed al Comune di Custonaci (TP), una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere.

Art.2) Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati allegati:

1. Rapporto istruttorio - Parere ambientale prot. n. 71602 del 02.11.2016
2. Relazione geo-mineraria
3. Sintesi non tecnica
4. Studio di valutazione impatto ambientale
5. Studio di valutazione di incidenza
6. Valutazione del rumore
7. Carta geologica
8. Planimetria stato attuale, intermedia e finale
9. Sezioni
10. Planimetria con il calcolo delle aree
11. Stralcio catastale - carta dei vincoli

12. Studio fotografico
13. Cd contenente gli elaborati progettuali

- Art.3) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- Art.4) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- Art.5) Resta valido quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 127/80 in merito a quanto attiene la definizione e la esecuzione del progetto di recupero delle aree interessate dal piano di coltivazione.
- Art.6) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica, nonché il nulla osta da parte del preposto Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico all'interno del perimetro di cava.
- Art.7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.
- Art.8) Ai sensi dell'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato a cura della autorità competente, per estratto sulla GURS, e per intero sul proprio sito web, e la pubblicazione sarà resa ai sensi dell'art. 68 L.R. n.21 del 12.08.2014.
- Art.9) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 29 novembre 2016

L'Assessore  
(Dott. Maurizio Croce)